

CITTA' DI VALLEFOGLIA



Provincia di Pesaro e Urbino

Piano di Zonizzazione Acustica (ex art.2 L.R. n.28/01)

Relazione

VALLEFOGLIA, Marzo 2019

Progettista incaricato: Ing. Marco Boschini
Tecnico competente in acustica ambientale
Via Lago d'Iseo n.14 - 61032 Fano(PU)

1. Introduzione

Il presente Piano di Zonizzazione Acustica della Città di Vallefoglia - Provincia di Pesaro e Urbino - è l'unione dei piani e delle relative relazioni tecniche dei piani di zonizzazione acustica degli ex Comuni:

- di Sant'Angelo in Lizzola, approvato con Atto di CC n°6 del 05.02.2007 (Redazione dell'Arch. Fausto Virgili Dimatera e dell'Ing. Salvatore Gaudenzi)
- di Colbordolo, approvato con Atto di CC n°4 del 20.01.2009 (Redazione dell'Ing. Marco Boschini e dell'Arch. Guido Gulini)

Inoltre si propongono le modifiche di variazione del piano sulla base della variante al Prg 2018 della Città di Vallefoglia che si riportano in calce in fondo alla presente.

2. Premesse

Il Comune di Vallefoglia è stato costituito con L.R. n° 47/2013 dalla fusione dei Comuni di Sant'Angelo in Lizzola e di Colbordolo.

La presente ha lo scopo di unificare la rappresentazione cartografica dei piani di zonizzazione acustica dei due territori e delle relative relazioni di riferimento.

Il lavoro ha visto la necessità di adeguare la cartografia dell'ex Comune di Sant'Angelo in Lizzola con nuova cartografia aerofotogrammetrica georeferenziata aggiornata a Febbraio 2011. Ciò ha comportato lievi aggiustamenti della zonizzazione.

Ovviamente le zone di confine fra i due territori, degli ex comuni di Sant'Angelo in Lizzola e di Colbordolo, ora uniti, dal punto di vista della zonizzazione acustica, non presentano problematiche particolari in quanto già studiati in precedenza con lo studio complessivo del territorio di Pian Del Bruscolo.

Pertanto qui di seguito si riportano le relazioni e le relative norme dei piani di zonizzazione acustica dei due territori che adesso risultano uniformate.

L'inquinamento da rumore è una delle cause di malessere ambientale più diffusa e particolarmente presente in ambiti territoriali urbani in modo proporzionale rispetto alla densità abitativa ed allo sviluppo economico, laddove le esigenze di mobilità ed il livello di motorizzazione tendono ad essere elevati.

Diversamente dal passato quando, pur essendo nota la presenza di situazioni di inquinamento acustico negli ambiti cittadini, se ne sottovalutavano ampiamente gli effetti rispetto ad altre forme di inquinamento, oggi sappiamo con certezza che il rumore provoca reazioni che riguardano l'insieme dell'organismo e della psiche dell'ascoltatore.

In effetti il rumore può comportare disturbi, oltre che all'apparato uditivo quale organo sensoriale, anche agli apparati extrauditivi come altri organi o apparati umani e possono addirittura interagire con la sfera psicosociale, spingendosi fino a provocare nei casi più

gravi (livelli oltre gli 80 dBA) per prolungate esposizioni, danni alla salute come la sordità o altri, ma più di frequente sensazioni di disturbo o di fastidio.

In ambiente urbano i livelli di rumore sono generalmente compresi tra 40 e 80 dBA e le fenomenologie di danno che si possono riscontrare sono l'insorgenza di effetti extrauditivi, sia di tipo fisiologico, che psicologico e psicosociale: infatti il grado di disturbo di tali effetti è ovviamente correlato al livello sonoro del rumore ed alle caratteristiche soggettive degli individui, quali ad esempio, la personalità, il tipo di attività in corso di svolgimento, lo stato di affaticamento fisico o psichico, la possibilità di previsione, di identificazione e di controllo delle sorgenti di rumore.

Tra i principali disturbi causati dall'eccessiva esposizione ad elevati livelli sonori, si annoverano:

- l'interferenza con varie attività umane, tipo la comunicazione parlata;
- il disturbo del sonno e del riposo;
- l'influenza sull'attenzione, sulla capacità di concentrazione o di apprendimento, sul complessivo rendimento intellettuale e lavorativo;
- il disturbo psicologico.

Di qui si deduce che la presenza in ambito urbano di condizioni di inquinamento acustico può interferire anche in modo rilevante con le attività svolte dai soggetti come lavoro, studio, riposo o attività di relazione, contribuendo fortemente al peggioramento della qualità della vita globalmente intesa.

Sulla base delle argomentazioni sopra esposte ed approfondite campagne di studi effettuate, l'inquinamento acustico delle città italiane ha trovato una prima importante risposta sul piano normativo con la legge 26 ottobre 1995, n.447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", che pone alla base della riduzione del danno ambientale conseguente all'inquinamento urbano da rumore, la redazione e la attuazione di piani di risanamento acustico, peraltro già previsti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, "Limiti massimi di esposizione al rumore degli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

La definizione degli obiettivi di prevenzione, l'individuazione delle aree da bonificare e la scelta delle azioni di risanamento, richiedono una accurata caratterizzazione (mappatura) della situazione acustica esistente, ed anche una suddivisione previsionale del territorio in zone acusticamente omogenee (piano di classificazione acustica).

La approvazione del Piano di zonizzazione acustica del territorio rappresenta quindi il passo necessario per la costruzione del quadro complessivo di azioni e comportamenti che porteranno alla definizione dei piani di risanamento acustico che dovessero rendersi necessari.

E' da ricordare che il lavoro iniziale di zonizzazione acustica del 2007 dei due comuni, ha visto il coinvolgimento di tutti i territori di Unione del Pian Del Bruscolo, così come rappresentato nelle allora delibere di approvazione. Non avendo avuto un aggiornamento di eventuali revisioni dei piani di zonizzazione degli altri comuni, si è scelto in questa fase di procedere con il solo elaborato del territorio di Vallefoglia.

3. Quadro normativo

Il primo strumento legislativo a prevedere la classificazione acustica del territorio comunale è stato il D.P.C.M. 1 marzo 1991, concernente “Limiti massimi di esposizione al rumore degli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”.

In seguito all’intervento della Corte Costituzionale che eccepì alcune norme del decreto in merito alle attività di comuni e regioni, venne approvata la legge 26 ottobre 1995, n.447, concernente “Legge quadro sull’inquinamento acustico” che stabilì le finalità, i concetti fondamentali (inquinamento acustico, sorgenti sonore fisse e mobili, valori limite di emissione, di immissione, di attenzione, di qualità) e le competenze di i Stato, Regioni, Province e Comuni, ribadendo tra le competenze affidate ai Comuni, la classificazione acustica del proprio territorio. Come ciascuna legge quadro essa fissava i principi generali, demandando gli aspetti particolari ed applicativi a leggi, decreti e regolamenti attuativi.

Delle norme di dettaglio previste dal legislatore per l’attuazione della Legge 447/95, a tutt’oggi risultano già emanati i seguenti provvedimenti:

- Decreto Ministero dell’Ambiente, 11 dicembre 1996, “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 18 settembre 1997, “Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante”.
- Decreto Ministero dell’Ambiente, 31 ottobre 1997, “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 14 novembre 1997, “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 5 dicembre 1997, “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”.
- Decreto del Presidente della Repubblica, 11 dicembre 1997, n. 496, “Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili”.
- Decreto Ministero dell’Ambiente, 16 marzo 1998, “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento da rumore”.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 31 marzo 1998 “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio della attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) e dell’art. 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”.
- Decreto del Presidente della Repubblica, 18 novembre 1998, n. 459, “Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 16 aprile 1999, n. 215, “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”.
- Decreto del Ministero dell’Ambiente, 20 maggio 1999, “Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico”.
- Decreto del Presidente della Repubblica, 9 novembre 1999, n. 476, “Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni”.

- Decreto del Ministero dell’Ambiente, 3 dicembre 1999, “Procedure antirumore e zone di rispetto degli aeroporti”.
- Decreto del Ministero dell’Ambiente, 29 novembre 2000, “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”.
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, 23 novembre 2001, “Modifiche all’allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.

La legge quadro n.447/95 prevedeva inoltre l’emanazione di norme regionali circa i criteri per i comuni per eseguire la classificazione acustica e per la definizione del piano triennale degli interventi con relative priorità.

Su tale materia la Regione Marche è intervenuta approvando la Legge Regionale 14/11/2001 n.28 recante “Norme per la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico nella Regione Marche” e con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 24 giugno 2003 n.896 (B.U.R. dell’11.07.2003, n.62) recante “Criteri e linee guida di cui all’art.5 comma 1 punti a) b) c) d) e) f) g) h) i) l), all’art.12 comma 1, all’art.20 comma 2 della LR n.28/2001”, ha provveduto ad emanare le linee guida, a cui i Comuni devono attenersi per la redazione dei Piani di classificazione acustica e dei Piani di risanamento acustico, stabilendo in tal modo i termini temporali per l’attuazione delle disposizioni da parte dei comuni.

4. Il piano di classificazione acustica del territorio

La classificazione del territorio in zone acusticamente omogenee è un atto tecnico-politico complesso che comporta rilevanti implicazioni. Infatti vi si disciplina l'uso del territorio rispetto al parametro ambientale dato dall'impatto acustico delle attività svolte e di tale parametro devono tenere conto gli strumenti urbanistici (piani regolatori, piani dei trasporti, piani urbani del traffico ecc.).

Questo importante aspetto dell'attività di governo del territorio è volto a conseguire un duplice obiettivo:

- a) rendere il territorio stesso meno vulnerabile rispetto ai fattori di rumorosità ambientale attraverso la protezione delle zone non inquinate, specie per le nuove aree di espansione residenziale;
- b) individuare le zone ad elevato inquinamento acustico per le quali si renderà necessario provvedere ad appositi piani di risanamento acustico.

La classificazione acustica, così come prevista dalla tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 e dall'articolo 2 della L.R. n.28/01 del 14/11/2001 consiste nella suddivisione del territorio comunale in sei classi riportate nella tabella seguente:

Tabella 1. Classi acustiche (Tab. A del D.P.C.M. 14.11.97)

CLASSE I - aree particolarmente protette Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali
CLASSE III - aree di tipo misto Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici
CLASSE IV - aree di intensa attività umana Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie
CLASSE V - aree prevalentemente industriali Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI - aree esclusivamente industriali Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

Per ciascuna delle classi innanzi riportate, il D.P.C.M. 14/11/97 fissa i limiti massimi di esposizione al rumore all'interno di ogni zona territoriale, assumendo come indicatore il livello continuo equivalente di pressione ponderato A espresso in dB(A), e associando a ciascuna zona quattro coppie di valori limite, una per il periodo diurno dalle 6h00 alle 22h00 e una per il periodo notturno dalle 22h00 alle 6h00.

Le due coppie di valori relativi alla disciplina delle sorgenti sonore sono:

- valori limite di emissione;
- valori limite di immissione (suddivisi in assoluti e differenziali).

Le altre due coppie relative alla pianificazione delle azioni di risanamento sono:

- valori di attenzione;
- valori di qualità.

Inoltre, così come previsto dalle linee guida della Regione Marche innanzi citate, la classificazione acustica del territorio, oltre a fornire il quadro di riferimento per i valori limite del rumore ambientale, consente:

- di verificare se gli impianti, le infrastrutture e tutte le altre sorgenti sonore già esistenti nel territorio provocano un superamento dei limiti di zona e, quindi, di impostare le necessarie strategie di bonifica mediante i piani di risanamento acustico;
- di fornire, già in fase di progettazione, indicazioni sulle caratteristiche di emissione acustica di nuovi impianti, infrastrutture eccetera;
- di orientare le scelte urbanistiche sulle aree di nuova urbanizzazione, tenendo conto anche del parametro costituito dal clima acustico.

La definizione dei valori limite è riportata nella citata Legge n.447/95, mentre i valori numerici sono fissati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, così come riportato sinteticamente nelle tabelle seguenti.

Tabella 2. Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Definizione: valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora.		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

Note: I valori limite di emissione del rumore da sorgenti mobili e da singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono anche regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.

Tabella 3. Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

Definizione: il valore massimo di rumore, determinato con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale, che può essere immesso dall'insieme delle sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno misurato in prossimità dei ricettori.		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70
Note: I valori sopra riportati non si applicano alle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali ed alle altre sorgenti sonore di cui all'art.11 della Legge n.447/95 (autodromi, ecc.), all'interno delle rispettive fasce di pertinenza. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.		

Tabella 4. Valori limite differenziali di immissione - Leq in dB(A)

Definizione: la differenza massima tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo, all'interno degli ambienti abitativi.		
	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
Differenza in dB(A)	5	3
Note: Tali valori non si applicano: nelle aree classificate nella classe VI della Tabella 1.3.1; nei seguenti casi in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: - se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno; - se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno; alla rumorosità prodotta da: - infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; - attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; - servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.		

Tabella 5. Valori limite di attenzione - Leq in dB(A)

Definizione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.		
Per tutte le classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
se riferiti ad un'ora	I valori della tabella I.3.3 aumentati di 10 dB(A)	I valori della tabella I.3.3 aumentati di 5 dB(A)
se relativi ai tempi di riferimento	i valori di cui alla tabella I.3.3	i valori di cui alla tabella I.3.3

Tabella 6. Valori di qualità - Leq in dB(A)

Definizione: i valori di rumore da conseguire nel breve, medio e lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare le finalità previste dalla Legge n.447/95.		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette	47	37
II Aree prevalentemente residenziali	52	42
III Aree di tipo misto	57	47
IV Aree di intensa attività umana	62	52
V Aree prevalentemente industriali	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

5. La classificazione acustica del territorio della CITTA' di VALLEFOGLIA

La parte che segue è l'unificazione delle relazioni, desunta dalle relazioni degli ex Comuni di Sant'Angelo in Lizzola e di Colbordolo, vigenti.

Nella tabella seguente, desunta dalle Linee guida della Regione Marche, sono riportate alcune indicazioni di carattere generale, per la individuazione delle diverse classi acustiche, sulla base dei parametri sopra descritti.

Tabella 7. Indicazioni generali per la classificazione acustica del territorio

Classe	Aree	Traffico	Densità di popolazione	Presenza di attività commerciali ed uffici	Presenza di attività artigianali e industriali
I	Quiete come elemento base Aree ospedaliere, scolastiche, di particolare interesse urbanistico, ambientale, storico-archeologico, parchi, ecc.				
Note: Limiti difficilmente compatibili non solo con ogni tipo di attività produttiva e terziaria, ma anche con attività ricreative, sportive, piccoli servizi. No centri storici. Generalmente scuole e ospedali se compatibili con la reale ubicazione.					
II	Residenziali urbane ed extraurbane. Urbane ed extraurbane non necessariamente residenziali	Locale	Bassa	Limitata	Assente
Note: Aree destinate alla sola funzione abitativa, ovvero al riposo e allo svago, anche rurali ed extraurbane, purché non interessate da importanti direttrici di traffico. Generalmente non i centri storici					
III	Aree urbane. Aree rurali in cui vengono impiegate macchine operatrici.	Medio	Media	Presente	Limitata
Note: Verosimilmente gran parte delle zone residenziali, commerciali e terziarie					
IV	Urbane In prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aree portuali	Intenso	Alta	Alta presenza	Presente
Note: Gran parte delle aree urbane					
V	Insedimenti industriali con scarsità di abitazioni				
Note: Le abitazioni risultano protette dal criterio differenziale.					
VI	Attività industriali prive di insediamenti abitativi				
Note: Per eventuali abitazioni non si applica il criterio differenziale. Vincoli urbanistici sulla destinazione d'uso.					

Nell'elaborato grafico n.1 viene rappresentata la classificazione acustica del territorio della Città di Vallefoglia, che è l'unificazione dei piani di zonizzazione acustica dei due comuni, integrata con le modifiche di cui alla proposta di variante al PRG 2018, puntualmente descritte in fondo alla relazione, in scala 1/10.000 formata come segue:

Inserimento di aree in **classe I**

Nell'ambito del territorio è stato riconosciuto un solo edificio per i quali si ritenuto opportuno l'inserimento in classe I: si tratta del complesso del parco culturale di Villa Albani, che riveste caratteristiche di pregio sotto il profilo storico culturale e ambientale. Oltre tale edifici non sussistono nella realtà comunale ulteriori aree di possibile inserimento in tale classe.

Inserimento di aree in **classe II e III**

Nelle parti collinari del comune, e precisamente: una adiacente al centro abitato di Colbordolo; una che sovrasta la S.P. 423 (ex S.S.) Urbinate; una adiacente al centro abitato del capoluogo e una in località Montecchio; sono state inserite in classe II in quanto trattasi di aree ad eminente destinazione agricola (come da vigente PRG) di tipo non intensivo, lontane da sorgenti particolarmente rumorose. Mentre un'altra parte di zona agricola collocata in prossimità delle strade provinciali che attraversano il territorio la n.34, la n.73, e la n.132, quindi più vicina alle fonti di rumore, è stata collocata nella classe III. Nei periodi di particolare intensità dell'attività agricola vengono fin d'ora disposte opportune deroghe fino al raggiungimento del livello massimo consentito per la classe V.

Inserimento di aree in **classe IV**

Nella classe IV sono state collocate le aree interessate dalle fasce di pertinenza dovute alla presenza di direttrici traffico intenso, le aree interessate da fasce di mitigazione delle aree produttive ed anche il centro abitato di Colbordolo.

Queste fasce assolvono il compito di evitare che vengano a contatto zone acustiche che si differenzino per più di 5 dB. A tale scopo nella tabella sotto riportata sono elencate le ampiezze di queste fasce che sono state di norma riportate, fatto salvo alcune eccezioni al fine di aderire a condizioni particolari osservate sul campo.

Larghezza fascia di mitigazione disposta attorno alle zone produttive in classe V	Classe
30 metri	IV
60 metri	III

Inserimento di aree in **classe V e VI**

Le aree industriali sono poste in continuità e sono disposte essenzialmente lungo le direttrici di traffico più importanti:

- la S.P. 30 "Santangelo Montelabbate" principale asse di scorrimento che termina nella frazione Morciola e che raccoglie il traffico leggero e pesante proveniente dalla bassa valle del Foglia lungo la direttrice che unisce il sistema costiero di Pesaro al proprio entroterra;
- la S.P. 3 bis "Fogliense" che distribuisce il polo produttivo di Talacchio, nonché, nel risalire verso l'alta valle del fiume Foglia, distribuisce la zona produttiva posta al confine con il comune di Tavullia, nonché i centri abitati posti a monte di Montecchio;
- la S.P. 423 (ex S.S.) Urbinate che distribuisce alcune aree produttive più piccole in località Cappone ricollegandosi alla S.P. 30 e altre in località Montecchio;

- Via Mazzini che costituisce il prolungamento di Via Pantanelli, asse viario a servizio quasi esclusivo del sistema delle aree industriali.

6. Classificazione delle infrastrutture viarie

Conformemente a quanto previsto dalla L. 447/1995 e dai relativi decreti attuativi, il D.P.R. n.459/98 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico da traffico ferroviario", e il D.P.R. n.142/04 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447", con particolare riferimento all'allegato 1, per la realizzazione delle fasce di pertinenza di ogni differente tipologia di strada, a partire dal ciglio della stessa si fa esplicito rinvio alle tabelle di seguito riportate.

Tabella 8. Strade di nuova realizzazione di tipo A, B, C, D

Tipo di strada (secondo N.C.S.)	Sottotipi a fini acustici (secondo DM 6.11.01 norme funz. e geom. costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A Autostrada		250	50	40	65	55
B Extraurbana principale		250	50	40	65	55
C Extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D Urbana di scorrimento		100	50	40	65	55

Tabella 9. Strade esistenti e assimilabili (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti) di tipo A, B, C, D

Tipo di strada (secondo N.C.S.)	Sottotipi a fini acustici (secondo norme Cnr 1980 e Put)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A Autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55

B Extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C Extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV Cnr 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D Urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartier e)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55

Per quanto riguarda i limiti sonori previsti per il rumore prodotto dal traffico relativo alle infrastrutture stradali, essi vengono fissati con D.P.R., 30 marzo 2004, n.142 (G.U. 1 giugno 2004 n. 127), recante "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare", e tale norma non contrasta con quanto già stabilito in base alle linee guida della Regione Marche, ma ne rappresenta una necessaria integrazione. Infatti, il DPR n.142/04 individua i limiti di rumorosità dovuti esclusivamente all'infrastruttura stradale stabilendo l'estensione delle fasce di pertinenza e i limiti acustici da rispettare all'interno di esso in base alla tipologia delle strade desunta dal Codice della Strada.

In assenza di prescrizioni specifiche da parte delle Linee guida regionali, tali limiti vengono determinati nella tabella seguente:

Tabella 10. Strade di nuova realizzazione, esistenti ed assimilabili di tipo E o F

Tipo di strada (secondo N.C.S.)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Classe acustica (tab.A del DPCM 14/11/97) della parte del territorio circostante l'infrastruttura stradale di tipo E o F	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Limiti definiti dal Comune di Vallefoglia, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al Dpcm 14.11.1997 conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, di cui all'art.6, comma 1, lettera a) della L. 447/95	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
E , F	30	II	50	40	60	50
		III			65	55
		IV			70	60
		V			70	60

Sia per le strade di nuova realizzazione che esistenti di tipo E o F i limiti massimi non sono superiori a quelli propri ad altre tipi di strade (A,B,C e D secondo il N.C.S.) stabiliti dal DPR 142/04. Per le strade di tipo E o F esistenti si stabilisce di assegnare alle aree all'interno della fascia di pertinenza di m.30, una classe acustica superiore rispetto a quella assegnata al territorio circostante l'infrastruttura stessa fino ad arrivare al massimo ai limiti propri di una classe V, e le adiacenti fasce di attenuazione rispettivamente di m.60 e m.160 (es. in una zona in classe II, nell'area all'interno della fascia di pertinenza per le infrastrutture stradali valgono i limiti assoluti di immissione propri della classe III, mentre in una zona in classe III, nell'area all'interno della fascia di pertinenza valgono i limiti assoluti di immissione propri di una classe IV, e in una zona in classe V, nell'area all'interno della fascia di pertinenza, rimangono i limiti assoluti di immissione propri di una classe V)

Infine si ricorda che il nuovo decreto individua i limiti di rumorosità dovuti esclusivamente all'infrastruttura stradale, mentre nelle tavole della classificazione acustica sono individuate le classi acustiche all'interno delle quali devono essere rispettati i limiti di tutte le altre sorgenti sonore ad eccezione di quelle dovute alle infrastrutture di trasporto. Inoltre, i valori limite fissati dal DPR 142/04 per le infrastrutture stradali devono essere verificati in facciata degli edifici ad 1 metro dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonché dei ricettori (art. 6 comma 1). Qualora i valori limite all'interno ed all'esterno della fascia di pertinenza non siano tecnicamente conseguibili, ovvero in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si riscontri l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, dovrà essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti (Art. 6, comma 2):

- a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e di riposo;
- b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
- c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

I suddetti valori sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal pavimento (Art. 6 comma 3).

In conclusione all'interno delle fasce di pertinenza vale un doppio regime di limiti, valido ognuno separatamente: il primo derivante dalla classificazione vera e propria è applicabile a tutte le sorgenti di rumore ad esclusione dell'infrastruttura; il secondo, relativo alla sola rumorosità dell'infrastruttura, è specificato nelle tabelle 8, 9 e 10 sopra riportate.

Con riferimento al Nuovo Codice della Strada ed al relativo decreto applicativo DM 05.11.2001 concernente le "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade", considerato che non è stata ancora emanata la normativa che definisce i criteri metodologici per la classificazione delle strade esistenti, la Città di ValleFoglia, di concerto con gli altri comuni dell'Unione, ed al solo fine di dare attuazione alle norme recate dalla presente classificazione acustica, riconosce in via provvisoria per le strade presenti nel territorio comunale, la classificazione come di seguito riportata:

TABELLA 11. CLASSIFICAZIONE PROVVISORIA DELLE STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE

Tipologia di strada	Denominazione
C – Extraurbana secondaria	Strada Provinciale n.423 (ex S.S.) Urbinate Strada Provinciale n.30 S. Angelo - Montelabbate Strada Provinciale n.3 bis Fogliense
F – Locale	Tutte le rimanenti strade comunali e provinciali, ivi compresi i tratti urbani delle strade di tipo C

7. Individuazione aree per lo svolgimento di attività temporanee

Al punto 1.7 della Delibera Regionale 896 del 24/06/2003 e all'art.4 della L. 447/95 si richiede l'individuazione delle aree da destinarsi a spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile ovvero all'aperto, rispettando le prescrizioni di cui all'art.3, comma 4, della Legge Regionale 28/2001.

All'interno di tali aree si possono svolgere delle manifestazioni a carattere temporaneo.

Le aree individuate sono le seguenti:

- In Località Montecchio: Piazza Meucci
- In Località Talacchio: Parcheggio in via del Piano n.4
- In Località Sant'Angelo in Lizzola: campo sportivo, Via Risorgimento

Per le aree destinate a spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto sono stati rispettati i seguenti criteri:

- dovranno avere caratteristiche tali da consentire lo svolgimento delle attività previste nel rispetto dei limiti stabiliti per l'area, tenendo conto sia dell'attività principale sia delle attività collegate, quali il traffico veicolare ed il transito di persone;
- dovranno essere prive di insediamenti abitativi;
- non potranno trovarsi in prossimità di ospedali e case di cura;
- in vicinanza di edifici scolastici è ammissibile solo nelle fasce orarie in cui non vi è attività didattica.

Per eventuali deroghe si rimanda al regolamento comunale, che dovrà tra l'altro stabilire:

- le regole per la gestione di tali aree, definendo i limiti da rispettare all'interno della stessa e presso i ricettori limitrofi durante lo svolgimento delle manifestazioni;
- gli orari e la durata delle singole manifestazioni.

8. Elenco ed individuazione edifici scolastici, ospedalieri ed altri soggetti a particolari tutele

Al fine di evitare eccessive frammentazioni del territorio delle zone acusticamente omogenee, si sono individuati alcuni siti

AREE SCOLASTICHE (S)

- In Località Montefabbri: Scuola dell'infanzia, via Sotto le Mura n. 9
- In Località Bottega:
 1. Scuola Primaria " Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa" Piazza Pio La Torre n. 1
 2. Scuola dell'infanzia " Il girasole" Via Piersanti Mattarella 5
- In Località Montecchio:
 1. Scuola Primaria," Federico da Montefeltro" via monte Catria n. 65;
 2. Scuola dell'infanzia "Regina Reginella 1", via Alfredino Rampi n. 3
- In Località Montecchio: Scuola dell'infanzia "Regina Reginella 2" via XXV Aprile n. 3
- In Località Montecchio: Scuola Primaria "Giovanni Paolo II" via Luigi Guidi n.1
- In Località Sant'Angelo in Lizzola: Scuola dell'infanzia "oh che bel castello", scuola Primaria "Giulio Perticari" e scuola Secondaria" Giovanni Branca", Piazza Perticari
- In Località Morciola : Scuola per l'infanzia paritaria " S. Maria" , via Nazionale 142
- In Località Talacchio: Scuola per l'infanzia paritaria " Fam. Balestrieri", via G.Tellera n.9

AREE (H)

- In Località Montecchio: Distretto Sanitario, via Alfredino Rampi n. 2

AREE DI PARTICOLARE PROTEZIONE

In Località Bottega: Villa Albani, via Casino Albani n.6

9. Elenco siti di interesse particolare e loro individuazione

Anche se non obbligatori da segnalare, si ritiene opportuno di riportare alcuni siti di particolare importanza, ai fini acustici.

LUOGHI DI CULTO (E)

- In Località Montefabbri: Chiesa di S. Gaudenzio, Piazza Beato Sante
- In Località Talacchio: Chiesa di San Michele Arcangelo, via G.Tellera
- In Località Colbordolo: Chiesa San Giovanni Battista, via Roma
- In Località Morciola: Chiesa di Santa Maria Annunziata, via Nazionale
- In Località Morciola: Chiesa di Santa Maria Annunziata di Morciola, via Morciola
- In Località Montecchio: Chiesa di Santa Maria Assunta, piazza Papa Giovanni XXIII
- In Località Sant'Angelo In Lizzola: Chiesa di San Michele Arcangelo, piazza VI Novembre
- In Località Sant'Angelo In Lizzola: Chiesa di Sant'Egidio, via Roma

AREE CIMITERIALI (+)

Le aree cimiteriali, vedi cartografia, sono le seguenti:

- In Località Montefabbri: via Montefabbri
- In Località Colbordolo: via Talacchio
- In Località Montecchio: via Dei Cipressi
- In Località Sant'Angelo in Lizzola: via Montecalvello

10. VARIANTE CLASSIFICAZIONE ACUSTICA – CITTA' di VALLEFOGLIA

L'art.8 della L.R. n.28/01 cita: "Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni o varianti, le destinazioni d'uso delle aree o varianti, devono essere stabilite, a pena di nullità, degli strumenti stessi, secondo quanto stabilito all'articolo 2, in modo da prevenire e contenere i disturbi alla popolazione residente". Pertanto, in relazione alla proposta di variante al PRG2018 della Città di Vallefoglia, che interessa aree di diversa destinazione d'uso nel territorio comunale, aree che risultano incompatibili con l'attuale classificazione, si è provveduto a variare il piano di Zonizzazione Acustica.

In particolare, in base alle schede di Variante PRG2018 - Adozione Definitiva, vengono qui descritte le modifiche eseguite o meno al piano di classificazione acustica.

SCHEDA 1

Considerato che la zona agricola attorno alla piana di Talacchio era già considerata zona in CLASSE V, la zonizzazione acustica non viene modificata.

SCHEDA 2

Viene aumentata la zona in CLASSE III al posto della zona in CLASSE IV, in quanto parte del territorio viene trasformato in zona agricola e parte in zona ad edilizia rada.

SCHEDA 3

Rimane la zona in CLASSE III, perché è zona di confine tra zona in CLASSE IV e zona in CLASSE II, inoltre è una zona piccola, ininfluente.

SCHEDA 4

Rimane la zona in CLASSE IV, perché le case indicate con toponimo Colombara sarebbero tagliate a metà dalla zona di rispetto: sono troppo vicine alla zona industriale.

SCHEDA 5

La classificazione acustica rimane inalterata, in quanto è soltanto uno stralcio parziale del comparto previsto.

SCHEDA 6

La classificazione acustica attuale è già compatibile alla modifica del PRG.

SCHEDA 7

Viene aumentata la zona di CLASSE III al posto della zona di CLASSE II, vista la traslazione del parco urbano in tale porzione di territorio ed aggiornata una piccola zona in via Belvedere.

SCHEDA 8

Viene inserita la zona in CLASSE III al posto della zona in CLASSE II, in quanto è prevista la realizzazione, a fini turistici.

SCHEDA 10

La classificazione acustica attuale è già compatibile alla modifica del PRG.

SCHEDA 12

La classificazione acustica attuale è già compatibile alla modifica del PRG, rimane in zona CLASSE IV.

SCHEDA 13

Viene aumentata la zona in CLASSE IV al posto della zona in CLASSE III, in quanto la variazione di PRG implica anche una nuova zona ad uso urbano. Con l'occasione si elimina anche la parte di zonizzazione acustica in CLASSE V di un tratto di strada non più previsto da PRG.

SCHEDA 15

La classificazione acustica attuale è già compatibile alla modifica del PRG.

SCHEDA 19

La classificazione acustica attuale è già compatibile alla modifica del PRG.

SCHEDA 20

La classificazione acustica attuale è già compatibile alla modifica del PRG.

SCHEDA 21

Nessuna modifica: è già compatibile così, è un incrocio tra zona in CLASSE V e zona in CLASSE IV ed è a confine, viene lasciata inalterata.

SCHEDA 22

La classificazione acustica attuale è già compatibile alla modifica del PRG.

SCHEDA 23

La classificazione acustica attuale è già compatibile alla modifica del PRG.

SCHEDA 24

Nessuna modifica: è già compatibile così; non viene modificata perché è a confine con altro Comune. Si lascia la zona in CLASSE IV.

SCHEDA 25

Nessuna modifica: è già compatibile così; non viene modificata perché è a confine con altro Comune. Si lascia la zona in CLASSE IV.

SCHEDA 26

La classificazione acustica attuale è già compatibile alla modifica del PRG.

SCHEDA 27

La classificazione acustica attuale è già compatibile alla modifica del PRG.

SCHEDA 28

La classificazione acustica attuale è già compatibile alla modifica del PRG; viene aumentata una piccola zona in CLASSE IV in quanto sarà realizzato un pistodromo per mountbike.

SCHEDA 29

La classificazione acustica attuale è già compatibile alla modifica del PRG; è a confine, è già in zona CLASSE IV.

SCHEDA 30

La classificazione acustica attuale è già compatibile alla modifica del PRG.

SCHEDA 31

La classificazione acustica attuale è già compatibile alla modifica del PRG.

SCHEDA 32

La classificazione acustica attuale è già compatibile alla modifica del PRG.

SCHEDA 34

La classificazione acustica attuale è già compatibile alla modifica del PRG.

SCHEDA 35

La classificazione acustica attuale è già compatibile alla modifica del PRG, zone in CLASSE IV – CLASSE V.

SCHEDA 36

Viene aumentata la zona in CLASSE III al posto della zona in CLASSE IV, perché viene previsto un polo di longevità.

SCHEDA 37

La classificazione acustica attuale è già compatibile alla modifica del PRG.

SCHEDA 38

La classificazione acustica attuale è già compatibile alla modifica del PRG.

SCHEDA 39

La classificazione acustica attuale è già compatibile alla modifica del PRG.

SCHEDA 40

Viene aumentata la zona in CLASSE IV, in quanto una porzione dell'attuale zona destinata a parcheggio verrà destinata invece a produttiva turistica.

SCHEDA 40a

La classificazione acustica attuale è già compatibile alla modifica del PRG.

SCHEDA 40b

La classificazione acustica attuale è già compatibile alla modifica del PRG.

SCHEDA 40c

La classificazione acustica attuale è già compatibile alla modifica del PRG.

SCHEDA 40d

La classificazione acustica attuale è già compatibile alla modifica del PRG.

SCHEDA 41

La classificazione acustica attuale è già compatibile alla modifica del PRG.

SCHEDA 42

La classificazione acustica attuale è già compatibile alla modifica del PRG.

SCHEDA 43

La classificazione acustica attuale è già compatibile alla modifica del PRG.

SCHEDA 44

La classificazione acustica attuale è già compatibile alla modifica del PRG.

SCHEDA 46

La classificazione acustica attuale è già compatibile alla modifica del PRG.

SCHEDA 47

La classificazione acustica attuale è già compatibile alla modifica del PRG.

Le modifiche alle NTA non hanno influenza sulla zonizzazione acustica.

Il Piano di Zonizzazione Acustica è costituito da:

- TAV.1 - ZONIZZAZIONE ACUSTICA
- RELAZIONE - PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA